

b) - rimborso del mutuo in anni 25 me-
diante pagamento di rate bimestrali di im-
porto pari ad un sesto dell'annualità fra-
sticipata di ammortamento;

c) - diritto di commissione dello 0,50 %
"una tantum" sull'importo del mutuo, per
il caso di ammortamento da concordarsi
per un periodo superiore ai 25 anni, e co-
munque non eccedente i 35 anni;

d) - garanzia costituita dal rilascio
di delegazioni sulla sovrimposta fondia-
ria, e, per quanto occorre, sulle imposte di
consumo;

2° - dare mandato al Direttore gene-
rale e, in sua vece, al Primo vice direttore ge-
nerale, di eseguire l'operazione di cui si tratta,
con esplicita facoltà di firmare e stipu-
lare da soli gli atti relativi, dando man-
dato, ove occorre, per l'attuazione di quan-
to sopra, ad uno o più procuratori, che,
muniti di mandato in forma autentica,
possano compiere tutte le operazioni necessa-
rie.

Il Consiglio approva.

5° - Montui e consorzi di bonifica-